

**Contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Società Santa Chiara SRL
per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali da parte della
Casa di cura privata M.D. Barbantini di Bicchio-Viareggio
periodo 1 gennaio 2022/31 dicembre 2024**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata ATNO, codice fiscale/partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale dott.ssa MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USL TNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Società Santa Chiara S.r.l. Casa di Cura M.D. Barbantini, di seguito denominata "Struttura", Codice Fiscale e Partita IVA 01641520331, sede legale in Piacenza in Via Gaetano Nastrucci 23, rappresentata in qualità di legale rappresentante da Altamura Claudio nato a Napoli il 30/07/1980, domiciliato per la carica presso la sede legale della Santa Chiara S.r.l.

PREMESSO CHE

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplinal'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;
- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di medicina fisica e riabilitativa (cosiddetto "percorso 2") e il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (cosiddetto "percorso 3");
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776 definisce le tariffe a carico del Servizio sanitario regionale per il triennio 2008/2010 e che le tariffe 2010 sono ad oggi confermate;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 4 agosto 2011 n.723 approva l'adeguamento del Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni specialistiche

ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

- ai sensi dell'art.1, comma 796 lettera O) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli Istituti privati sono tenuti a praticare sulle tariffe del Nomenclatore regionale uno sconto pari al 2%, qualora gli atti convenzionali non prevedano sconti superiori;
- il DPCM 12 gennaio 2017 definisce e aggiorna i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e - in materia di assistenza specialistica ambulatoriale - l'art.64 del DPCM demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste;
- in attesa del provvedimento suddetto sono vigenti sia la citata DGRT 595/2005 che la DGRT 723/2011;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 8 novembre 2018 n.1120 determina i tetti massimi per l'acquisto di prestazioni dalle Strutture sanitarie private accreditate;
- la deliberazione aziendale 30.12.2020 n. 1125 rinnova fino al 31/12/2021, tra gli altri, il contratto tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Struttura per l'erogazione di prestazioni riabilitative extraospedaliere ambulatoriali (percorso 3 e percorso 2 DGR 595/2005) ;
- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (autorizzazione Comune di Viareggio 327 del 26/2/1994; attestazione di mantenimento requisiti autorizzativi inviata al Comune di Viareggio in data 24/03/2021 id. 01641520331-24032021-1642; è in possesso di accreditamento per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione (decreto dirigenziale Regione Toscana 8773 del 31/05/2019);
- la deliberazione aziendale _____ ha approvato lo schema della presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto regola l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni seguenti:

- a) percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 (cosiddetto "percorso 3" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile a condizioni di disabilità complesse che richiedono una presa in carico globale;
- b) percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione (cosiddetto "percorso 2" di cui all'allegato A DGRT 595/2005), riferibile alle disabilità minime e segmentarie.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti a) e b) saranno di seguito indicate rispettivamente con la denominazione "percorso 3" e "percorso 2".

Le prestazioni in oggetto sono rivolte a persone residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest e, limitatamente al percorso 2, a favore di infortunati INAIL e di pazienti autorizzati direttamente dal Dipartimento di riabilitazione aziendale.

Art. 3 Modalità di accesso

L'accesso al percorso 3 è subordinato a prescrizione del Medico specialista di branca/Medico fisiatra, dipendenti del SSN e redazione del Progetto riabilitativo individuale (PRI) da parte del Dipartimento di riabilitazione aziendale.

La Struttura si impegna a erogare il trattamento secondo le modalità indicate nel PRI ed eventuali proroghe richiedono validazione sanitaria/autorizzazione da parte del Medico Fisiatra del Dipartimento di riabilitazione.

L'accesso alle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione percorso 2 avviene su richiesta di INAIL oppure del Dipartimento di riabilitazione aziendale.

In materia di accesso alle prestazioni in oggetto, la Struttura si impegna ad applicare eventuali ulteriori disposizioni ATNO e la relativa modulistica.

Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni

Al fine di favorire una programmazione di attività adeguata alle necessità del territorio, la Struttura si impegna a erogare mensilmente prestazioni corrispondenti a un dodicesimo del budget finanziario annualmente disponibile, con possibilità di un'oscillazione massima del 5% in eccesso o in difetto.

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità semestrale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

Art. 5 Tariffe e tetti finanziari

Le **TARIFFE** di riferimento delle prestazioni oggetto della presente contratto sono le seguenti:

a) per il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 (percorso 3) è prevista una remunerazione di € 300,00 per 10 trattamenti (sedute)

b) per il percorso assistenziale specialistico di medicina fisica e riabilitazione (percorso 2) è prevista una remunerazione di € 200,00 per 10 trattamenti (sedute)

In caso di erogazione di almeno l'80% dei trattamenti previsti, i suddetti importi relativi al percorso 3 e al percorso 2 sono comunque riconosciuti per intero. Qualora i trattamenti erogati siano invece inferiori all'80%, sarà riconosciuto l'importo proporzionato alle sedute effettuate.

Per l'anno 2022 sono previsti i seguenti **TETTI FINANZIARI** massimi e onnicompresivi:

a) percorso 3: € **80.000,00** (netto ticket)

b) percorso 2: € **60.000,00** (lordo ticket)

Non è prevista possibilità di compensazione fra il tetto di spesa indicato per la riabilitazione ex art.26 (percorso 3) e quello determinato per il cosiddetto "percorso 2".

Per i successivi anni di vigenza del presente accordo, il tetto di spesa sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra le parti, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell' ATNO stessa. Il superamento del tetto assegnato, pertanto, comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria

La Struttura è tenuta alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket/quota aggiuntiva da parte del cittadino o delle eventuali esenzioni, prima dell'erogazione della prestazione.

La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket per conto dell' ATNO e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo articolo, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata per conto del S.S.N. entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà contenere l'elenco delle prestazioni effettuate distinte per tipologia (percorso 3 - percorso 2) e in base alla residenza degli assistiti ovvero alla condizione di infortunato INAIL.

Il rendiconto delle prestazioni consiste in un riepilogo analitico delle prestazioni erogate con l' indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome ed indirizzo dell'utente
- comune di residenza anagrafica dell'utente
- codice fiscale dell'utente
- quote esenzione/quote di compartecipazione
- importi prestazioni, con evidenza dei ticket/quote aggiuntive riscossi, delle esenzioni.

Al rendiconto devono essere allegati i relativi piani riabilitativi individuali (con riferimento al percorso 3) sottoscritti dal Dipartimento di Riabilitazione aziendale, le prescrizioni e i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione

La Struttura si impegna a rispettare le procedure finalizzate all'alimentazione costante dei flussi informativi SPR e SPA e all'utilizzo del gestionale in uso, secondo le indicazioni dell'ATNO. Il valore economico delle prestazioni non riscontrabili nei flussi non potrà essere riconosciuto alla Struttura e sarà oggetto di conguaglio negativo alla chiusura del flusso dell'anno di competenza .

Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

La Struttura emette fatture elettroniche - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La Struttura si impegna a emettere le fatture con cadenza mensile, in relazione alle prestazioni erogate nel mese di competenza.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a

corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando le descrizioni "riabilitazione ex art. 26 ambulatoriale percorso 3", "riabilitazione ambulatoriale percorso 2" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio" e distinguendo fra prestazioni rese a cittadini residenti ATNO e prestazioni a favore di infortunati INAIL.

L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento. Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura ai sensi del precedente art.6.

Nella fattura deve essere indicato l'ordine elettronico inviato da ATNO alla Struttura tramite la piattaforma NSO (Nodo smistamento ordini).

L' ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione. I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni o in assenza di rendiconto elaborato come da precedente art. 7.

Art. 9 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

La Struttura riconosce il diritto alla tutela dell'utente anche in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché le modalità per il suo esercizio di cui al Regolamento di pubblica tutela dell'AUSL Toscana N.O., approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 12 febbraio 1996, n. 167. La Struttura collabora, altresì, con l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell'AUSL Toscana N.O.

I rapporti di cui sopra devono essere condotti nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni) e della legge sulla protezione dei dati personali (del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) e del D. lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" - Codice) e della normativa sulla privacy provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

Art.11 Trattamento dei dati personali

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla Struttura la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Art. 12 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 e potrà esser rinnovato alle medesime condizioni con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Le parti si impegnano ad adeguare i contenuti del presente accordo in caso di successive disposizioni nazionali o regionali incompatibili con i contenuti dell'accordo medesimo.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 14 Facoltà di recesso

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 15 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

Art. 17 – Incompatibilità del personale

La Struttura comunicherà via mail alla S.C Privato accreditato e riabilitazione , due volte nell'anno, l'elenco del personale che opera a qualsiasi titolo all'interno della Struttura. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente.

La struttura si impegna altresì al rispetto della normativa relativa al “pantouflage” dichiarandosi consapevole delle conseguenze previste dalla normativa vigente in caso di violazione .

.Art. 18 – Trasparenza e integrità

20.1 La struttura dichiara di aver preso visione del codice etico dell’Azienda reperibile al link _____ e di applicarne il contenuto per quanto applicabile e condividerne i principi.

20.2. La struttura è consapevole, accetta ed autorizza l’Azienda alla pubblicazione integrale del presente Accordo contrattuale e di tutti gli allegati sul portale della trasparenza dell’Azienda nonché alla pubblicazione dei dati previsti dalla vigente normativa. Si impegna altresì al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza per la parte di competenza.

Art.19 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest
Casa di Cura

Il Direttore Generale
(dott.ssa Maria Letizia Casani)

per Società Santa Chiara SRL

M.D. BARBANTINI
Il Legale Rappresentante
(dott. Claudio Altamura)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 17/12/2021 14:15:08

IMPRONTA: 37666431376634646366373264623133643838656662356661366231623262383133613630326265